



**SIULP** flash  
 COLLEGAMENTO  
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Problematiche riguardanti la situazione stipendiale dei colleghi diventati Vice Ispettori.

Differenza economica con gli assegni ad personam. Esatta applicazione sia del decreto legislativo 193/2003 articolo 3 comma 6 sia del decreto legislativo 95/2017 articolo 45.

Riportiamo il testo della lettera, Prot: 4.0/353/VA/2019 inviata lo scorso 25 aprile all'Ufficio Relazioni Sindacali

"Direttore,

le segnaliamo una problematica che potrebbe continuare a danneggiare, alcuni, degli attuali Vice Ispettori e, in particolare, coloro che nel recente passato rivestivano la qualifica di Sovrintendente Capo + 4 anni. Facendo un paragone tra due colleghi, il primo Sovrintendente Capo Coordinatore e il secondo Sovrintendente Capo + 4 anni, si rilevano delle evidenti discrasie nell'applicazione della normativa vigente, con riferimento al fatto che entrambi sono poi diventati Vice Ispettori. Partendo proprio dalla comparazione stipendiale del collega Caio, prima Sovrintendente Capo coordinatore con parametro 131,00 e poi Vice Ispettore con parametro 124,75, si può notare che, per effetto dell'articolo 3 comma 6 del D. Lvo 193/2003, al collega in questione è stato concesso un assegno a personam pari alla differenza tra lo stipendio "parametrato" di provenienza rispetto a quello spettante. Ovvero il Vice Ispettore Caio, della Questura di una città del nord, avrebbe dovuto percepire in questo periodo la seguente situazione economica:

1. differenza Stipendio - € 89,61
2. differenza Indennità integrativa Speciale - €3,12

Una differenza di retribuzione in negativo di 92,73 euro. In virtù dell'assegno previsto dal Decreto Legislativo 193/2003, art. 3 comma 6, il Vice Ispettore Caio percepisce, invece, una somma aggiuntiva di € 92,73. Somma pari proprio alla differenza dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (riferimento cedolino paga febbraio 2019 confrontato con il cedolino paga Gennaio 2019.) Sempre al collega Vice Ispettore Caio, inoltre, per effetto dell'articolo 45 del D. Lvo 95/2017 (riordino delle carriere), gli è stato concesso anche un assegno a personam pari alla differenza degli emolumenti

### FLASH nr. 18 – 2019

- Problematiche riguardanti la situazione stipendiale dei colleghi diventati Vice Ispettori
- Trattamento economico di missione. Corso di formazione per l'utilizzo del sistema unificato denominato "Sis.Ge.M." - Sistema gestione delle Missioni.
- Il mobbing va provato
- Bonus casa – nuove istruzioni dell'Agenzia delle Entrate
- Il Consiglio di Stato sulla perdita di chance di vittoria nei concorsi pubblici
- Dentista sociale 2019
- Affitti cedolare secca: il nuovo modello RLI

fissi e continuativi di provenienza rispetto a quegli spettanti. Nello specifico ad una somma uguale alla differenza dell'indennità pensionabile, pari a meno € 20,81, e ad una somma equivalente alla differenza dell'assegno di funzione (27 anni) pari a € 4,36. Percepisce, quindi, anche una somma pari a €16,45 dovuta all'applicazione dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 95/2017. (Riferimento cedolino paga febbraio 2019 confrontato con il cedolino paga Gennaio 2019). Secondo noi, quindi, l'ufficio competente ha fotografato, nel caso specifico, l'esatto diritto economico del collega Vice Ispettore Caio.

Purtroppo, nostro malgrado, non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda la situazione retributiva del collega Vice Ispettore Tizio della Questura di Bolzano, il quale era Sovrintendente Capo con + 4 anni prima di diventare Vice Ispettore. Nella situazione in esame si rileva che, partendo dalla comparazione stipendiale tra Sovrintendente Capo +4 anni avente il parametro 125,75 e quello di Vice Ispettore con parametro 124,75, per effetto dell'articolo 3 comma 6 del D. Lvo 193/2003, è stato concesso al collega Tizio, un assegno a personam pari alla differenza tra lo stipendio "parametrato" di provenienza rispetto a quello spettante. Ovvero in virtù del Decreto Legislativo 193/2003, art. 3 comma 6, gli è stata riconosciuta una somma pari a € 14,84 (Riferimento cedolino paga febbraio 2019 confrontato con il cedolino paga Gennaio 2019). Somma aggiuntiva determinata dalla differenza dello stipendio tabellare pari a meno € 11,72 e dalla differenza dell'indennità integrativa speciale pari a meno € 3,12.

Sempre analizzando la situazione del collega Tizio, invece, nonostante l'esistenza dell'articolo 45 del D. Lvo 95/2017 (riordino delle carriere) non gli è stato concesso un assegno a personam pari alla differenza degli emolumenti fissi e continuativi di provenienza rispetto a quegli spettanti. Ovvero non percepisce una somma pari a 16,45 euro determinata dalle seguenti differenze: differenza indennità pensionabile pari a meno € 20,81; differenza assegno di funzione (27 anni) pari a €4,36. In questo periodo, pertanto, subisce una perdita uguale a 16,45 euro per la mancata applicazione del Decreto Legislativo 95/2017 (Riferimento cedolino paga febbraio 2019 confrontato con il cedolino paga Gennaio 2019).

Egregio Direttore, dall'esame della casistica in questione, si rileverebbe sia una disparità di trattamento sia una lesione del diritto a percepire una giusta retribuzione. Al Vice Ispettore proveniente dalla qualifica di Sovrintendente Capo Coordinatore gli sono stati riconosciuti entrambi gli assegni a personam, sia quello previsto dall'art 3 comma 6 del D. Lvo 193/2003 che quello previsto dall'art. 45 del D. Lvo 95/2017, mentre al Vice Ispettore proveniente dalla qualifica Sovrintendente Capo + 4 gli è stato riconosciuto solo l'assegno a personam previsto dall'art 3 comma 6 del D. Lvo 193/2003 e non anche quello previsto dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 95/2017.

Per mero tuziorismo si riportano i contenuti sia dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 193/2003 sia dell'articolo 19 del decreto Legislativo 95/2017. Il primo decreto enuclea che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma uno non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e

gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e i contributi di riscatto. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

L'articolo 45 comma 19 del Decreto Legislativo 95/2017 recita, invece, che le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

Si chiede, proprio per la delicatezza della questione, di intervenire urgentemente nel riconoscere secondo la normativa vigente quanto eventualmente dovuto sotto il profilo economico ai colleghi."



#### **Trattamento economico di missione.**

#### **Corso di formazione per l'utilizzo del sistema unificato denominato "Sis.Ge.M."- Sistema gestione delle Missioni.**

Circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane n.333-G/II.2624/02 del 30 aprile scorso, che trovate pubblicata integralmente sul nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it), relativa alla fase di avvio della procedura volta alla realizzazione di un nuovo sistema informatico, denominato "Sis.Ge.M."

Il sistema nasce con la finalità di dematerializzare la procedura amministrativa delle missioni e controllare l'andamento della spesa ed il monitoraggio degli oneri a carico di capitoli di bilancio gestiti da questo Dipartimento, derivanti dai "servizi fuori sede" svolti da tutto il personale della Polizia di Stato, da quello appartenente alle altre Forze di polizia in servizio presso articolazioni del Dipartimento e dal personale dell'Amministrazione Civile in servizio presso Uffici del Dipartimento, Questure e Reparti della Polizia di Stato.

## Il mobbing va provato

Grava sul dipendente che denuncia il c.d. mobbing lavorativo e chiede di essere risarcito, l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e il nesso causale con il contesto di lavoro. Il mobbing va dunque escluso se non è offerta la prova dell'emarginazione e dell'intento persecutorio del datore di lavoro che connota le singole condotte denunciate.



Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro nell'ordinanza n. 9664/2019 con cui è stato respinto il ricorso di un lavoratore che riteneva di essere stato "mobbizzato" sul luogo di lavoro nel periodo, fino al pensionamento, durante il quale aveva lavorato per un CAF. Nella fase di merito, secondo la Corte d'Appello, non era stata raggiunta la prova di una protratta e sistematica emarginazione del dipendente, nel lungo periodo in considerazione, mossa da un intento persecutorio né di un demansionamento del lavoratore. Una decisione contestata dall'ex dipendente che aveva impugnato la decisione ritenendo che il giudice a quo avesse errato nel ricostruire il contenuto di dichiarazioni testimoniali aventi ad oggetto circostanze decisive e di particolare rilievo.

I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno ritenuto infondata l'impugnazione in quanto la motivazione del giudice di merito aveva tenuto conto anche di altri elementi di fatto emersi nel corso dell'istruttoria e dai quali la Corte ha conclusivamente tratto il convincimento dell'insussistenza di una qual si voglia forma persecutoria o vessatoria.

La sentenza della Corte territoriale, secondo i giudici di legittimità, non risulta aver violato alcuna delle disposizioni in tema di distribuzione dell'onere della prova (ex art. 2697 c.c.).

La Corte territoriale, si legge nel provvedimento, ha correttamente applicato tale regola e, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite in giudizio, ha escluso che fosse stata offerta la prova che le singole condotte denunciate fossero connotate da un'emarginazione o di un intento persecutorio del datore di lavoro.

In sostanza, è stato escluso che il comportamento datoriale fosse stato caratterizzato da iniziative che potessero ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene".

In particolare, spiega il Collegio, sarà onere del lavoratore che lo denunci e che chieda di essere risarcito provare l'esistenza di tale danno, ed il nesso causale con il contesto di lavoro (cfr. Cass. n. 17698/2014 e 12437/2018).

La Cassazione ha rammentato che il "mobbing" lavorativo è configurabile ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo.

---

## Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi

funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni scrivere a: [assistenzafiscale@siulp.it](mailto:assistenzafiscale@siulp.it)

## Bonus casa – nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate



Sul nr. 13 del 30 marzo 2019 di questo notiziario, sulla base dell’orientamento reso noto dal MiSe del 21 novembre 2018, avevamo dato notizia del fatto che i contribuenti che intendevano accedere a tale beneficio (come stabilito dalla manovra economica 2018) erano obbligati a trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, attraverso il portale Enea ([www.ristrutturazioni2018.enea.it](http://www.ristrutturazioni2018.enea.it)), e che detto adempimento era indispensabile per ottenere le detrazioni fiscali del 50% relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di energia, realizzati a partire dall'anno 2018. La trasmissione dei dati doveva avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni per l'invio delle informazioni decorreva dal 21 novembre 2018.

Con la risoluzione nr. 46/E del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata o ritardata presentazione della comunicazione all’Enea in occasione di una ristrutturazione, non determina la perdita della detrazione fiscale come invece ritenuto fino al 17 aprile scorso.

La citata nota reca ha per oggetto: “Articolo 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – Trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito. Chiarimenti in ordine alla trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, prevista dall’art. 16, comma 2-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”.

Nella stessa si legge che: “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

Nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’agevolazione in 4 commento sono stabiliti dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare, l'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013.

Come già precisato, inoltre, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dal predetto art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene, pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16”.

## Il Consiglio di Stato sulla perdita di chance di vittoria nei concorsi pubblici



Le procedure concorsuali sono spesso materia di complessi contenziosi giudiziari. Una recente sentenza del Consiglio di Stato garantisce la possibilità di fissare alcuni enunciati di cui tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero far tesoro per evitare ricorsi e annullamenti.

I giudici di Palazzo Spada nella pronuncia n. 7115/2018 hanno correttamente individuato e governato i più consolidati principi giurisprudenziali in materia di pubblici concorsi.

Questi sono nell'ordine:

- La predeterminazione dei criteri di valutazione
- Discrezionalità tecnica della Commissione .
- Parità di trattamento
- La predeterminazione dei criteri di valutazione

Principio granitico ed indispensabile in materia di pubblici concorsi è la necessità della predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove da somministrare ai candidati, da indicare direttamente nel bando di concorso o successivamente, a cura della Commissione esaminatrice, in apposito verbale da redigersi tassativamente prima dell'esame o dello svolgimento delle prove già indicate nella *lex specialis*.

La predeterminazione di criteri e modalità di valutazione delle prove, costituisce profilo attinente al corretto svolgimento delle operazioni concorsuali, avviene normalmente ad opera della Commissione. Pertanto, anche qualora il bando fosse carente in tal senso, non si profila alcun onere di immediata impugnativa dello stesso da parte dei candidati, che legittimamente vantano un interesse sostanziale alla riedizione della selezione ed al riacquisto delle "chances" di vittoria.

La predeterminazione dei criteri di valutazione è, infatti, regola generale per tutti i concorsi pubblici, condizione necessaria e imprescindibile, ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (Cons. di Stato, , n. 4782/2004); ciò in base ai principi enunciati dall'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (rubricato "trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali"), norma imperativa espressione dell'art. 97 della Costituzione .

E' altresì pacifico (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 30 agosto 2017 n. 4107), in materia di pubblici concorsi, che le Commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una mera ponderazione di interessi, ma un'ampissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di legittimità per violazione delle regole procedurali e quello di eccesso di potere, in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).

Tale ampia discrezionalità in capo alla Commissione è finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati e sia criteri di giudizio che valutazioni, non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (Cons. di Stato n. 1218/2018 - Cons. di Stato, n. 492/2017; ex multis, Cons. di Stato, n. 3012/2007; Cons. di Stato, n. 3057/2013)

Nei concorsi pubblici in generale ed in quelli in cui è richiesto un particolare spessore teorico pratico in particolare, è altresì legittima la somministrazione ai candidati di temi che non prevedono soluzioni predeterminate in astratto, ma che, al contrario,

consentono più soluzioni possibili, purché al vaglio della Commissione le stesse soluzioni risultino poi ben costruite sul piano logico ed adeguatamente motivate.

Relativamente all'applicazione del principio di parità di trattamento dei candidati in sede di valutazione, per indirizzo interpretativo pacifico e rimasto insuperato nella giurisprudenza amministrativa, la lamentata disparità di trattamento postula la dimostrazione che siano state trattate diversamente due situazioni uguali o analoghe (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6601; sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037; sez. IV, n. 3057/2013; sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3745; sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5196).



800 754445 [www.euroccqs.it](http://www.euroccqs.it)

**FINANZIAMENTI  
FLASH**

CESSIONE DEL QUINTO  
PRESTITO CON DELEGA  
PRESTITI PERSONALI  
PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

DIREZIONE GENERALE ROMA  
Via A. Pacinotti, 70/91 - 00198  
+ Fax: 06 80270037 + info@euroccqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**EUROCCQS**  
GRUPPO BANCARIO FIDUCIARUM

### Dentista sociale 2019

Il dentista sociale è un servizio a disposizione dei soggetti con ISEE basso per far fronte alle spese mediche per la cura dei denti.

Grazie ad un accordo stipulato nel 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute, ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e l'OCI, è stato possibile avvicinare le famiglie con un basso reddito ad alcune cure dentistiche e odontoiatriche ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Ma a chi spetta e quali sono i requisiti per accedere a questa agevolazione?

Vediamo, di seguito e nel dettaglio, a chi spetta e come funzionano le prestazioni del dentista e come e dove trovare l'elenco dentisti sociali 2019 in Italia.

Se attraverso l'iniziativa intrapresa più di 10 anni fa, è possibile avvalersi di prestazioni odontoiatriche e dentistiche a prezzi economici, non tutti i cittadini possono usufruire di questa tipologia di agevolazione, ma solo una determinata categoria di soggetti, e precisamente solo i coloro che sono in possesso di alcuni requisiti economici:

- cittadini italiani che hanno un reddito ISEE inferiore a 8 mila euro;
- I cittadini che sono in possesso della Social Card;
- Donne in gravidanza;
- cittadini attualmente esenti dai ticket sanitari con un indicatore ISEE non superiore a 10 mila euro.

Per le donne in gravidanza non è previsto nessun limite di reddito, ma le prestazioni dentistiche consentite attraverso lo sconto Dentista Sociale 2019 sono le seguenti: ablazione tartaro ed insegnamento dell'igiene orale.

Per poter richiedere l'agevolazione dentista sociale 2019, i cittadini che sono in possesso dei requisiti precedentemente elencati, dovranno recarsi presso uno studio dentistico aderente all'iniziativa, presentare un documento che attesti l'indicatore ISEE, la Social Card oppure lo stato di gravidanza e successivamente compilare e firmare un modulo che verrà fornito direttamente dal dentista.

La documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti per usufruire del dentista sociale 2019, dovrà essere presentato presso lo studio dentistico solo ed esclusivamente alla prima visita prenotata presso tale studio.

L'accordo stipulato nel 2009 e tutt'oggi ancora in vigore, prevede 5 prestazioni dentistiche in cui è possibile applicare lo sconto previsto da tale accordo.

Ecco i Prezzi e le prestazioni previste dall'accordo Dentisti Sociali:

- Visita odontoiatrica, l'ablazione del tartaro e l'insegnamento igiene orale 80,00€
- Otturazione di molari e premolari 25,00€ a dente;
- Estrazione dei denti non più curabili 60,00€ a dente;
- Protesi parziale in resina con ganci a filo 550€ per arcata;
- Protesi totale in resina 800€ per arcata.

Gli onorari indicati sono da considerarsi onorari massimi da poter applicare. Infatti, gli studi dentistici potranno applicare prezzi inferiori rispetto a quelli stabiliti dall'accordo Dentisti Sociali.

Sono oltre 4 mila gli studi dentistici sociali che hanno aderito all'accordo stipulato nel 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute, Associazione Nazionale Dentisti Italiani e l'OCI. Infatti, non tutti gli studi dentistici danno la possibilità di usufruire degli sconti Dentista Sociale 2019.

E' possibile ricercare uno studio odontoiatra convenzionati della propria provincia, attraverso l'elenco dentisti sociali 2019, rintracciabile sul sito web ANDI oppure visitare la pagina dedicata sul sito [www.obiettivosorriso.it](http://www.obiettivosorriso.it)

Ricerca un dentista sociale su questo sito è davvero molto semplice. Infatti, tutto quello che bisognerà fare è inserire la propria Provincia di appartenenza e successivamente fissare un appuntamento presso lo studio dentistico aderente all'accordo.

Nel caso in cui non è possibile consultare la lista completa dei dentisti sociali in Italia, è possibile chiamare il numero verde 800.911.202.



**Tribuna**  
"L'aiuto in più per la tua professione"

Prenotabile presso le Segreterie provinciali del Siulp  
L'ordine va effettuata entro il 20 maggio  
consegne volumi a giugno

**euro 22,00** anziché euro 40,00  
(spedizione gratuita) sino ad esaurimento scorte

### **Affitti cedolare secca: il nuovo modello RLI**

E' tempo dichiarazione dei redditi e molti contribuenti, proprietari di immobili concessi in locazione, si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dei vantaggi fiscali connessi alla cosiddetta "cedolare secca".

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 19 marzo scorso, ha diffuso il nuovo modello RLI, con le relative istruzioni, utile per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per gli adempimenti successivi.

Il modello nasce dall'esigenza di inserire la possibilità di esercitare l'opzione per la cedolare secca anche per l'affitto di negozi e locali commerciali.

Si tratta di un nuovo strumento per l'esercizio dell'opzione della cedolare secca sulle locazioni di negozi che, con gli adempimenti successivi, sarà obbligatorio dal 20 maggio 2019.

Nel frattempo, ci sarà un periodo di transizione, a partire da oggi, durante il quale i contribuenti potranno utilizzare sia il modello approvato nel 2017, sia il modulo aggiornato.

La legge di bilancio 2019 prevede l'applicazione della cedolare secca anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili classificati nella categoria catastale C/1 - Negozi o botteghe - di superficie non superiore a 600 metri quadrati. La novità è costituita dalla necessità di consentire l'adesione al regime della cedolare secca anche per negozi e locali commerciali. Finora per tali categorie di affitti, l'esercizio dell'opzione per la tassazione sostitutiva del 21% era possibile soltanto recandosi fisicamente presso gli sportelli delle Entrate.

Da oggi, invece, la procedura telematica si estende anche alle locazioni di locali commerciali.

Il modello, scaricabile direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, può essere usato anche per:

- registrare contestualmente i contratti di affitto di terreni e degli annessi titoli Pac;
- comunicare i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione o di affitto;
- registrare i contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
- registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato;
- gestire la comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
- registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.

La presentazione del modello all'Agenzia deve avvenire solo in modalità telematica (tramite l'apposito software rilasciato sul sito delle Entrate), direttamente o tramite gli intermediari autorizzati. Ad ogni modo, per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione, la presentazione può avvenire anche presso gli uffici dell'agenzia.



#### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

